

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del 11/3/2019

**Oggetto: Utilizzo prestazione attività lavorativa di dipendente di altra
Amministrazione Comunale presso l'Ufficio Tecnico Comunale.**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici mese di marzo alle ore 9,30
nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la
presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	

Totale 5

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO delle attuali esigenze organizzative dell'Area Tecnica comunale interessata da diversi adempimenti nelle materie di settore e rilevata la necessità di ovviare, con tempestività, alla estrema carenza di personale presso il detto Ufficio anche alla luce della carente dotazione di personale;

DATO ATTO che:

- sono state effettuate numerose ricerche presso diversi Comuni anche limitrofi al fine di acquisire la disponibilità presso gli stessi (autorizzazione allo "scavalco") e presso i dipendenti (consenso) preposti agli Uffici Tecnici, per ovviare alla grave carenza di personale preposto all'Ufficio;

- con nota dell'11.02.2019, prot.n.932, il Sindaco di Buccino ha richiesto al Sindaco di Castelvita l'autorizzazione ad avvalersi della prestazione dell'Ing. Alfonso Amato, dipendente del Comune di Castelvita, presso l'Ufficio tecnico del Comune di Buccino per il periodo di un anno;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui al vigente art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000;

- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo. In particolare, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al C.C.N.L. del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinando compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

- da ultimo, l'art. 1, comma 124, della Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 che prevede che “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

DATO ATTO:

- che la richiesta è limitata ad ore 12 settimanali per il periodo di un anno. Tanto extra orario rispetto a quello svolto presso l'Ente di appartenenza;
- che il Sig. Sindaco del Comune di Castelcivita con delibera di G.C. n.18 del 26.02.2019 ha reso l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio dipendente Ing. Alfonso Amato;

CONSIDERATO che la spesa di personale necessaria a sostenersi dall'Ente per l'utilizzo del dipendente di altra Amministrazione è nei limiti legali vigenti;

VISTA la normativa sopra richiamata e quella vigente in materia, lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000 – TUEL trattandosi di materia inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ex art. 49, comma 1, 147bis del Dlgs 267/2000, nonché ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente da parte rispettivamente del responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria;

A Voti Unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

- 1) **Di servirsi** per il periodo di un anno a decorrere dal 13 marzo 2019 e sino al 12 marzo 2020 dell'incarico già ricoperto presso il Comune di Castelcivita, dell'attività lavorativa dell'Ing. Alfonso Amato, dipendente a tempo determinato del Comune di Castelcivita presso il Comune di Buccino mediante affidamento di incarico “a scavalco”;
- 2) **Di dare atto** che la prestazione del citato ingegnere presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Castelcivita, previa compatibilità con le esigenze dell'Ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:

- a. l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Buccino nell'arco di giorni lavorativi da concordarsi tra le Amministrazioni Comunali e il dipendente citato previa comunicazione tra Enti;
- b. l'orario di lavoro, ripartito nelle due giornate settimanali, non potrà superare presso il Comune di Buccino il massimo di 12 ore settimanali e sarà rilevata attraverso sistema di rilevazione delle presenze;
- c. nel cumulo delle prestazioni rese presso il Comune di Buccino e il Comune di Castelcivita l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita di n. 48 ore settimanali;
- d. al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- e. gli oneri amministrativi e giuridici relativi al servizio autorizzato sono ad esclusivo carico del Comune di Buccino;

5) **Di dare, altresì, atto** che la spesa necessaria a sostenersi da parte dell'Ente per l'utilizzo del dipendente è nei limiti legali vigenti;

6) **Di trasmettere** copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Comune di Castelcivita e all'Ing. Alfonso Amato presso il detto Ente;

7) **Di rendere** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 12 MAR. 2018 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 12 MAR. 2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 12 MAR. 2018



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 12 MAR. 2018



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca